COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE N. H9

del 17 giugno 2020

relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a seguito alla pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2020/C 259/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([1]), a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([2]),

visto l'articolo 35 e l'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale la forza maggiore può essere invocata qualora l'assenza di conformità agli obblighi giuridici derivi da circostanze estranee, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate, nonostante ogni possibile diligenza (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1995, *Perrotta*, C-391/93, EU:C:1995:240),

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 come mai prima. La crisi ostacola in modo significativo le consuete procedure di lavoro nelle istituzioni pertinenti degli Stati membri e crea una situazione eccezionale nella quale non è possibile garantire il nomale funzionamento delle procedure di rimborso.

(2) In sede di applicazione delle regole sul rimborso di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009, è opportuno considerare la singolarità della situazione.

(3) Considerando che gli Stati membri e le loro istituzioni competenti finora sono stati colpiti in modo diverso dalla pandemia di COVID-19 e che non è ancora prevedibile quale sarà lo sviluppo futuro della pandemia, sarà necessario monitorare costantemente la situazione. Se necessario, la presente decisione dovrebbe essere modificata di conseguenza e possono essere conclusi ulteriori accordi tra gli Stati membri,

DECIDE:

1. Tutti i termini di presentazione e di pagamento dei crediti di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 in scadenza tra il 1º febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 incluso sono prorogati per un periodo di sei mesi.

2. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 18 giugno 2020.

La presidente della commissione amministrativa
Blaženka KAMENJAŠEVIĆ

([1]) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
([2]) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.